

Circolare n°: 13/2020

**Oggetto:** *Decreto Legge "Rilancio": le nuove misure a sostegno delle imprese*

**Sommario:** E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio (in vigore dal 19 maggio us), il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio, altresì detto Decreto Rilancio.

**Il provvedimento stanziava ulteriori risorse per il sostegno delle imprese, delle famiglie, e dei lavoratori, intervenendo sia a livello fiscale sia mediante forme di ristoro dirette e di rafforzamento patrimoniale delle aziende.**

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Con la pubblicazione in G.U. è stato approvato il terzo provvedimento per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica del Covid-19. Il decreto, particolarmente corposo nella sua formulazione, interviene su diversi fronti (famiglie, lavoratori, e imprese).

Di seguito sintetizziamo le principali novità per le imprese:

- la cancellazione del saldo IRAP e del primo acconto di giugno per tutte le imprese e lavoratori autonomi fino a 250 milioni di fatturato/compensi;
- forme di ristoro diretto (fondo perduto) per le imprese fino a 5 milioni di euro e rafforzamento patrimoniale per le imprese di maggiori dimensioni;
- rinvio al prossimo 16 settembre della ripresa dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dei contributi sospesi ad aprile e maggio per le imprese che hanno subito cali di fatturato.

**Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro delle misure fiscali e di sostegno finanziario diretto e indiretto a favore delle imprese, rinviando a successivi approfondimenti l'esame delle misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie.**

**Precisiamo altresì che in sede conversione in legge potrebbero essere apportate modifiche al testo approvato dal Governo.**

Indice: \_\_\_\_\_

- P.1 ————— SOSTEGNO ALLE IMPRESE  
P.2 ————— MISURE FISCALI PER LE IMPRESE

**SOSTEGNO ALLE IMPRESE:** \_\_\_\_\_

**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SOGGETTI FINO A 5 MILIONI DI FATTURATO**

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario**, titolari di partita iva, con fatturato non superiore ai 5 milioni di euro (riferito al periodo d'imposta 2019).

Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 **è inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del calo di fatturato/corrispettivi.

Al fine di determinare correttamente il differenziale (aprile 2020-aprile 2019), si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

1. 20% per i **soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019);
2. 15% per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019);
3. 10% per i **soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiori a cinque milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019).

E' comunque previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le società. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Non possono accedere al contributo:

- i soggetti la cui attività sia cessata al 31 marzo 2020;
- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo);
- i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Rientrano altresì nella platea dei beneficiari anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Viene demandato a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, il contributo a fondo perduto verrà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Qualora a seguito del controllo dovesse emergere che il contributo, risulti in tutto o in parte non dovuto, verrà applicato l'art. 316-ter del Codice penale, vale a dire indebita percezione e truffa ai danni dello Stato. L'importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% oltre interessi. Nel caso di false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia è prevista la reclusione da 2 a 6 anni.

### **PATRIMONIALIZZAZIONE IMPRESE CON FATTURATO TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO**

Viene istituita una particolare misura di **sostegno alla capitalizzazione** delle aziende di medie dimensioni con **fatturato compreso tra 5 milioni e 50 milioni di euro**, che hanno perso nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai medesimi del 2019 almeno il 33% dei ricavi di cui all'art. 85 del TUIR<sup>1</sup>.

Il bonus consiste in un **credito d'imposta del 20%** in capo ai soci per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti successivamente all'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020, fino ad un investimento massimo di 2 milioni di euro.

Nello specifico possono accedere al credito d'imposta le **società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative**, aventi sede legale e amministrativa in Italia, che soddisfino le seguenti condizioni:

1. presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, TUIR relativo al periodo d'imposta 2019, **superiore a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro**. Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
2. abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, TUIR rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
3. abbiano deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Viene inoltre previsto che la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, **prima del 1° gennaio 2024** da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Non possono inoltre beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Per accedere al beneficio l'impresa deve altresì soddisfare le seguenti condizioni:

- non rientrare alla data del 31 dicembre 2019 nella categoria delle imprese in difficoltà di cui ai Reg UE n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014;
- trovarsi in situazione di regolarità fiscale e contributiva;
- essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia e urbanistica, infortuni sul lavoro, ambientale;
- non rientrare tra le società che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato gli aiuti illegali o incompatibili con la CE;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- non essere intervenuta nei confronti degli amministratori, soci e titolari effettivi una condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione delle imposte sui redditi e del valore aggiunto;
- avere, nel caso di accesso al Fondo Patrimonio PMI, un numero di occupati inferiore a 250 persone.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione;
- non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sull'attività produttive.

Viene altresì riconosciuto a favore dei medesimi soggetti indicati in precedenza e che rispettano le condizioni (da punto 1 a 3), a seguito dell'approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2020, **un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale deliberato ed eseguito.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento;
- non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sull'attività produttive.

Infine sempre a favore dei medesimi soggetti indicati in precedenza, **con ricavi compresi tra 10 milioni di euro e 50 milioni**, è istituito il fondo denominato **Fondo Patrimonio PMI**, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi di cui all'art 85 TUIR (riferiti al 2019). Per l'accesso alla presente misura l'aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro.

La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllata.

Sono previsti inoltre i seguenti covenants/impiegni da rispettare da parte dell'emittente:

- a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
- b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

- c) fornire al Gestore (Invitalia o altro soggetto all'uopo identificato) un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

I benefici predetti si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, all'interno del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e le condizioni di operatività.

#### **PATRIMONIALIZZAZIONE IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 50 MILIONI DI EURO**

A favore delle imprese con **fatturato superiore a 50 milioni di euro, aventi sede legale in Italia**, viene istituito un fondo speciale presso CDP, denominato "Patrimonio Rilancio".

Il fondo che sarà costituito con un'apposita deliberazione di CDP, potrà intervenire attraverso più modalità, dagli aumenti di capitale, ai prestiti obbligazionari convertibili o acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nell'ultima versione del decreto rilancio, sono stati poi inclusi anche interventi in operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

E' demandato ad un decreto del ministero dell'Economia, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, la definizione dei requisiti d'accesso, condizioni, criteri e modalità di intervento del fondo.

#### **AGEVOLAZIONI PER GLI AFFITTI**

Viene ampliato il perimetro del bonus affitti (nella forma di credito d'imposta) introdotto dal DL Cura Italia, il quale ricordiamo era limitato ai soggetti esercenti attività d'impresa e agli immobili classificati in C/1.

Il nuovo credito spetta infatti ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare). Sono altresì

ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione, di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il diritto al beneficio matura solo se, nel mese di riferimento (marzo/aprile/maggio), si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Con riferimento all'ambito oggettivo il credito d'imposta compete **per i canoni di locazione, di leasing o di concessione** di immobili ad uso non abitativo destinati:

- allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
- all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- allo svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d'imposta viene riconosciuto:

- nella **misura 60%** del canone versato nei mesi di marzo, aprile e maggio (del periodo d'imposta 2020);
- nella **misura del 30%** (dei canoni) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

In luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, è possibile optare per la **cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente** o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In caso di locatore esercente attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, non è soggetto ai limiti di compensazione, e non può essere cumulato con il medesimo strumento previsto dal DL Cura Italia.

Viene demandato ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la definizione delle modalità attuative del bonus.

#### **RIDUZIONE ONERI FISSI BOLLETTE ENERGIA**

Con l'obiettivo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, viene prevista una misura di riduzione degli oneri di sistema.

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (l'Arera) dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore "e" oneri generali di sistema", nel limite massimo del tetto di spesa fissato in 600 milioni di euro.

La riduzione dovrà essere disposta secondo i criteri indicati dal decreto:

- il risparmio dovrà essere parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
- per i soli utenti con potenza disponibile superiore a 3,3 kilowatt, le componenti fisse saranno rideterminate in modo da ridurre la spesa applicando una

potenza “virtuale” fissata convenzionalmente a 3 kilowatt, senza che ciò comporti alcuna limitazione ai prelievi delle imprese interessate.

#### **SOSTEGNO ALLE START UP E PMI INNOVATIVE**

Particolarmente interessanti sono le misure varate per le **start up e PMI innovative**:

- per l’anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- viene stanziato un plafond di 200 milioni per gli interventi del Fondo di Garanzia a favore delle start up innovative;
- viene esteso il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi;
- viene rafforzato il sistema delle detrazioni fiscali per le persone fisiche che investono in start up/PMI innovative: a decorrere dall’entrata in vigore del decreto si prevede una **detrazione d’imposta pari al 50 per cento** della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up/PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

#### **MISURE PER L’EXPORT E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Per rilanciare i processi di internazionalizzazione e di export delle imprese vengono disposte le seguenti misure:

- rifinanziamento del fondo di promozione integrata (piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l'ICE) di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020 (Cura Italia);
- rifinanziamento del fondo 394/81 (Simest)<sup>2</sup>.

#### **GARANZIA SACE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CREDITI**

Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro.

La garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi seguenti.

#### **PROROGA TERMINE CONSEGNA BENI EX SUPER-AMMORTAMENTO**

Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per la consegna dei beni materiali strumentali nuovi di cui all'agevolazione dell'ex super-ammortamento (per i quali è già stato versato il 20% a titolo di acconto e confermato l'ordine dal venditore entro il 31.12.2019), sostituita dal 1° gennaio 2020 dal credito d'imposta per gli investimenti strumentali.

#### **AIUTI DA PARTE DI REGIONI ED ENTI LOCALI**

Viene previsto che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti a tassi agevolati, aiuti per la ricerca e sviluppo e partecipazioni.

#### **MISURE FISCALI:**

---

#### **CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO**

---

<sup>2</sup> Il fondo sostiene le seguenti linee: inserimento su mercati esteri, studi di fattibilità per programmi di investimento all'estero e assistenza tecnica collegata ad investimenti all'estero, piani di sviluppo per il miglioramento della patrimonializzazione delle PMI esportatrici ed un nuovo strumento per sostenere le PMI nella prima partecipazione a fiere internazionali.

Ai soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico** alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un **credito d'imposta in misura pari al 60%** delle spese per investimenti, **per un massimo di 80.000 euro**, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

Il credito d'imposta:

- è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 2021;
- è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Sono rispettivamente demandati:

- al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico l'individuazione delle ulteriori spese o soggetti aventi diritto ammissibili;
- all'Agenzia delle Entrate la definizione dei criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge.

#### **AUMENTI IVA**

Sono definitivamente soppresse, **a partire dal 1° gennaio del 2021**, le c.d. "clausole di salvaguardia" che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

#### **PROROGA VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI SOSPESI**

Viene disposto il differimento **al 16 settembre** dei versamenti sospesi (aprile e maggio) per effetto dell'art. 18 del DL Liquidità commi da 1 a 6, che potranno essere effettuati

Riproduzione vietata

senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il differimento riguarda in particolare i versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali a carico datore e INAIL, dei mesi di aprile e maggio 2020, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (riduzione fatturato/corrispettivi almeno pari al 33% di marzo 2020 da confrontare con marzo 2019 per le scadenze di aprile, e di aprile 2020 da confrontare con aprile 2019 per la scadenza di maggio).

Inoltre i soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis DPR 600/1973 e provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

#### ***RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA***

E' prevista l'applicazione dell'aliquota IVA pari al 5% per tutte le cessioni aventi ad oggetto mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale<sup>3</sup>.

In via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, è stabilito che le predette cessioni siano esenti IVA con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti.

#### ***DIFFERIMENTO PLASTIC TAX E SUGAR TAX***

Viene differita al 1° gennaio 2021, l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) nonché delle norme che introducono e disciplinano l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

---

<sup>3</sup> A titolo esemplificativo: mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri.

### **CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E INCENTIVI INAIL**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto **un credito d'imposta in misura pari al 60%** delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa, compresi i beni di terzi e quelli concessi in uso a terzi, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta **fino ad un massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario.

Lo stanziamento complessivo è pari a 200 milioni di euro.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (limite di 250.000 euro) e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

E' demandata ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di fruizione del beneficio.

Per favorire l'attuazione del Protocollo Governo Parti Sociali dello scorso 14 marzo, successivamente integrato il 24 aprile, l'Inail promuove interventi straordinari destinati **alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali** che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, interventi per la riduzione del rischio di contagio rientranti nelle seguenti categorie:

- misure per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori basate su modifiche degli ambienti di lavoro;
- misure per il distanziamento dei lavoratori basate sull'utilizzo di dispositivi elettronici e sensoristica;
- misure per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

- dispositivi per la sanificazione e sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare alcuni parametri indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Lo stanziamento complessivo è pari a 400 milioni di euro.

L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad:

- euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti,
- euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti,
- euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Gli interventi predetti sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Per effetto di tale stanziamento è revocato il bando di finanziamento ISI INAIL 2019.

#### **INCENTIVI PER INVESTIMENTI NELL'ECONOMIA REALE**

Il provvedimento per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dal lockdown ha previsto la possibilità in capo agli investitori, di costituire un secondo Pir (Piani di investimento del risparmio) con vincoli di investimento più specifici. Nel dettaglio il Decreto prevede una nuova categoria di Pir che per i **due terzi** dell'anno investono **almeno il 70%**, in via diretta o indiretta, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese italiane, Ue o See (ma con stabile organizzazione in Italia) fuori dagli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana.

Tra gli investimenti qualificati, oltre agli strumenti finanziari, sono incluse anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali concessione di prestiti e acquisizione dei crediti delle imprese.

Per questi nuovi PIR il vincolo di concentrazione degli investimenti viene elevato al 20%, restando invece al 10% per i Pir tradizionali e i limiti all'entità degli investimenti è pari a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivamente.

### **PROROGA RIVALUTAZIONE FISCALE QUOTE SOCIETARIE E TERRENI**

La disposizione prevede la proroga della rivalutazione del valore dei **beni (partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici e terreni) posseduti al 1° luglio 2020.**

L' imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell'11 per cento:

- sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;
- sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, **a decorrere dalla data del 30 settembre 2020**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 settembre 2020.

### **PROROGA CORRISPETTIVI TELEMATICI E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**

In tema di corrispettivi elettronici sono introdotte le seguenti novità:

- fino al 1° gennaio 2021 è disposta la non applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019;
- è differita al 1° gennaio 2021 l'avvio della lotteria degli scontrini.

### **RINVIO SERVIZIO BOZZA PRECOMPILATA IVA**

Viene disposto che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, e

della dichiarazione IVA annuale da parte dell'Agenzia delle entrate sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.

#### ***RIMESSIONE TERMINI VERSAMENTI A SEGUITO CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI***

La norma prevede:

- la rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata;
- la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti predetti possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020.

#### ***INCREMENTO LIMITE ANNUO COMPENSAZIONI IN F24***

A decorrere dal 2020, e solo per l'anno in corso, è elevato a 1 milioni di euro il limite annuo dei crediti compensabili in F24 ovvero rimborsabili in conto fiscale.

#### ***SOSPENSIONE VERSAMENTI ATTI ACCERTAMENTO E ISTITUTI DEFLATTIVI***

Sono prorogati al 16 settembre i termini di versamento ricadenti nel **periodo 9 marzo 31 maggio 2020** relativi a:

- atti di accertamento con adesione;
- accordo conciliativo;
- accordo di mediazione;
- atti di liquidazione a seguito dell'attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 e successive modifiche;
- atto di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, di donazione, sostitutiva dei finanziamenti, di assicurazione.

I versamenti prorogati sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

#### **PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Viene differito **dal 31 maggio al 31 agosto 2020** il termine finale della sospensione disposta dall'art 68 del DL Cura Italia (sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione).

Si stabilisce inoltre che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate.

#### **ANTICIPAZIONE RIPARTO 5 PER MILLE**

Al fine di far fronte alle difficoltà rilevate dagli **enti del terzo settore** che svolgono attività di rilevante interesse sociale e all'imminente esigenza di liquidità evidenziata a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, la norma proposta anticipa al 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'anno finanziario 2019.

Viene stabilito che nella ripartizione dello stesso non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998.

L'Agenzia delle Entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti procedono all'erogazione del contributo entro il 31 ottobre 2020.

**PROROGA TERMINE NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO**

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza che scadono **tra il 9 marzo ed il 31 dicembre 2020**, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

**BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI**

Limitatamente al 2020 viene innalzato **dal 30% al 50%** l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta. Ricordiamo altresì che la finestra per le prenotazioni è stata differita dal 1° al 30 settembre 2020.

**SALDO IRAP E PRIMO ACCONTO 2020**

Si prevede che le imprese, **con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi**, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner**

**Dr. Enrico Bozzolan**

**Dr. Fabio Pavan**